



# Università Vita-Salute San Raffaele

## DECRETO RETTORALE N. 933

### IL RETTORE

- Visto** il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
- Visto** il Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di perfezionamento;
- Vista** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341, riguardante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto** il Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, recante "Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)";
- Visto** il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 30 ottobre 1993, recante rettifica al Decreto Ministeriale 31 ottobre 1991, concernente l'elenco delle Scuole di Specializzazione in Medicina e Chirurgia e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la tabella XLV/2 allegata al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 11 maggio 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di Specializzazione del settore medico e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** lo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele, approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”;
- Visto** il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università Vita-Salute San Raffaele, emanato con Decreto Rettorale n. 307 del 14 settembre 2001;
- Visto** il Decreto Rettorale n. 652 del 10 dicembre 2003 riguardante l'istituzione delle Scuole di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, in Neurofisiopatologia, in Ematologia, in Malattie dell'Apparato Respiratorio ed in Otorinolaringoiatria;
- Viste** le delibere del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 12 maggio 2004, del Senato Accademico del 25 maggio 2004, del Comitato Operativo del 24 giugno 2004 intese ad ottenere le modifiche del Regolamento Didattico d'Ateneo – Scuola di Specializzazione in Ematologia;
- Preso atto** del parere favorevole espresso dal CUN, nella riunione del 28 settembre 2004 e comunicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota del 18 ottobre 2004, prot. n. 1718/A.

## **DECRETA**

La modifica dell'ordinamento della Scuola di Specializzazione in Ematologia, istituita con Decreto Rettorale n. 652 del 10 dicembre 2003, riguardante la variazione del numero degli ammissibili a ciascun anno di corso (da 3 a 5) e la modifica ed integrazione del Regolamento Didattico d'Ateneo come sotto riportato:

### **Scuola di Specializzazione in Ematologia**

L'articolo 6 dell'ordinamento della Scuola di Specializzazione in Ematologia è modificato come segue:

**ART. 6** - Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo 5, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 5 per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi.

Milano, 3 novembre 2004

IL RETTORE □  
sac. prof. Luigi M. Verzé